



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"L'ECOLE DE MADAME FOILE"

VIA CARMINE 97 09039 VILLACIDRO

C.F.91024930926

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE L'ECOLE DE MADAME FOILE

Il giorno 19/01/2023, alle ore 18.00, presso la sede sociale in Via Carmine, 97 a Villacidro si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **APS L'ECOLE DE MADAME FOILE** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto a seguito dei rilievi dell'ufficio RUNTS della Regione Sardegna.

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tre quarti degli associati e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano a maggioranza quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Usula Veronica e quale Segretario il sig. Muscas Antonello Floriano.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione ai rilievi effettuati dall'ufficio Runts della Regione Sardegna con PEC ricevuta 29/11/2022.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

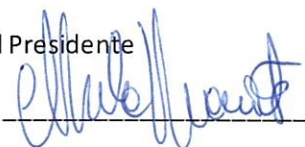
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Registrato a Sanluri il 25 GEN. 2023

al n. 64 Serie 3

Esatto € ESENTE D.lgs 117/2017

di cui € _____ imposta registro

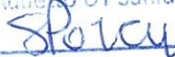
ed € _____ imposta di bollo

IL DIRETTORE

Firma sp. delega del Direttore Provinciale

Giuseppe Pagliara

Addetto UT Sanluri



ENTRATE
JAN DI CAGLIARI
di Sanluri



STATUTO DELLA APS L'ECOLE DE MADAME FOILE

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel numero minimo previsto di soci, l'Associazione di promozione sociale **L'ECOLE DE MADAME FOILE A.P.S**, organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in **via CARMINE 97 nel comune di VILLACIDRO**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

2. L'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni :

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3. L'associazione persegue le seguenti finalità mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni :

-Gestione di una casa famiglia, autorizzata al funzionamento (legge regionale 23 dicembre 2005, n°23),rinominata Comunità Educante dalla sua Fondatrice, proprio per le sue importanti peculiarità legate alla volontà di stimolare nelle ospiti la propria autodeterminazione e la propria specificità di donna attraverso varie iniziative, accoglie donne con disturbo psichico, emarginate, e donne vittime di violenza fisica e psichica.

-Iniziativa culturali, convegni, seminari, gruppi di studio e di lavoro, festival, rassegne e dibattiti, progetti di volontariato e cooperazione, azioni di solidarietà, di sostegno allo sviluppo, di costruzione e di difesa dei diritti umani, di soggetti vittima di esclusione sociale e discriminazione, di donne, di minori, di rifugiati politici, di carcerate e di ex prostitute, in ambito locale, nazionale e internazionale.

-Organizza e fornisce corsi di formazione, informazione e informatica, laboratori nelle scuole, nelle Università e nei centri di ricerca.

-Promuove ed organizza attività di assistenza sociale e socio sanitario.

- Incentiva il recupero dell'identità storica del territorio di appartenenza, riscoprendone e valorizzandone le tradizioni e il patrimonio artigianale, economico, artistico e ambientale.

-Promuove e gestisce percorsi di artigianato tessile, recupero delle lane, tintura vegetale con le erbe, sartoria e arti femminili in genere.

- Avvia produzioni di tessuti semilavorati, complementi d'arredo e d'abbigliamento, e ne gestisce la commercializzazione a livelli nazionali e internazionali.

- Attiva laboratori di artigianato vario, d'arte figurativa, di teatro, canto e musica.

- Avvia attività di restauro e l'abbellimento, presso strutture abitative e non, lavorando e sostenendo la bio edilizia artigianale ed eco compatibile. Può stabilire collaborazioni a fini commerciali e promozionali con gallerie d'arte, botteghe e professionisti nei settori citati.

-Realizzazione di attività editoriali quali la pubblicazione di opuscoli, riviste, estratti, libri, cataloghi, cd e dvd.

- Cura e gestisce aree verdi sia pubbliche che private con eventuali collaborazioni e convenzioni, anche con Enti locali, studia ed applica attività di reimpianto di macchia mediterranea e a fini culturali e di ricerca sul mondo vegetale e minerale. Impianta piccole o medie coltivazioni di erbe spontanee ai fini tintori, medicamentosi, aromatici e mangerecci, coltiva ortaggi e frutta, sia con il metodo tradizionale o applicando nuove tecniche d'agricoltura nel pieno rispetto del territorio e promuove tali iniziative con campagne di sensibilizzazione e commerciale.

-Gestisce e promuove piccoli allevamenti di bestiame per il recupero delle fibre tessili e per i processi di caseificazione anche a fini terapeutici didattici e culturali.

- Si occupa di turismo rurale e culturale ai fini della valorizzazione e della promozione del patrimonio naturalistico, artigianale e culturale del territorio (B&B, agriturismo).

La sede principale dell'associazione rimane quella sarda, ma avvia e sostiene altre sedi o succursali della medesima tipologia eseguendo le attività sopra indicate in tutto il territorio nazionale e internazionale e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 3

(Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'Assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'assemblea deve entro 7 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile..

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- Ciascun associato ha un voto.

• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;

• denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale di Euro 30 entro il 31 marzo di ogni anno e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8

(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante mail o sms e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea, in quanto organo competente:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, fornisce le relative motivazioni e le ragioni del suo operato;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'ammissione e esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10

(Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche all'atto costitutivo e lo statuto, per queste delibere richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica sino a quando non vi è una revoca di incarico o una spontanea dimissione.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di Revisione legale dei conti)

Dove è previsto, E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

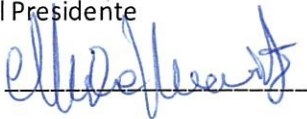
ART. 22

(Disposizioni finali)

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente



Il Segretario

